



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 settembre 2023
(OR. en)

13541/23
ADD 1

ECOFIN 939
FIN 975
UEM 261

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 6454 final
Oggetto:	ALLEGATI della Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 6454 final.

All.: C(2023) 6454 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2023
C(2023) 6454 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

Comunicazione della Commissione

Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

ALLEGATO I - Lista di controllo DNSH

- 1. Parte 1 – Gli Stati membri dovrebbero filtrare i sei obiettivi ambientali per stabilire quali richiedano una valutazione di fondo. Indicare per ciascuna misura quali tra gli obiettivi ambientali che seguono, previsti all'articolo 17 (*Danno significativo agli obiettivi ambientali*) del regolamento Tassonomia, richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura**

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	Si	No	<i>Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

- 2. Parte 2 – Gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono. Rispondere per ciascuna misura alle domande che seguono per gli obiettivi ambientali che dalla parte 1 risultano richiedere una valutazione di fondo**

<i>Domande</i>	No	<i>Motivazione di fondo</i>
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i> - Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?		

<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali¹ in qualunque fase del loro ciclo di vita²; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare³?		
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti⁴ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
<i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione⁵ e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?		

¹ Sono risorse naturali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo.

² È possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo "prodotto-come-servizio" e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

³ Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

⁴ Per "inquinante" s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per "buona condizione" s'intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.

ALLEGATO II - Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull'elenco (non esaustivo) degli elementi di prova che segue ai fini della valutazione di fondo DNSH della misura prevista dalla parte 2 della lista di controllo (cfr. sezione 3). La Commissione mette a disposizione l'elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione del singolo caso da compiere ai fini della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. L'uso dell'elenco è facoltativo, ma gli Stati membri possono richiamarsi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.

Elementi di prova trasversali

- È stata rispettata la **normativa ambientale dell'UE** applicabile (in particolare le valutazioni ambientali) o sono stati ottenuti **i permessi/le autorizzazioni** del caso.
- Elementi della misura impongono alle imprese di attuare un **sistema di gestione ambientale** riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente) ovvero di impiegare e/o produrre beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica **Ecolabel UE**⁶ o altra etichetta ambientale di tipo I⁷.
- La misura riguarda l'attuazione delle migliori pratiche ambientali o l'allineamento agli **esempi di eccellenza** indicati nei documenti di riferimento settoriali⁸ adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
- Per gli investimenti pubblici: la misura soddisfa i criteri degli **appalti pubblici verdi**⁹.
- Per gli investimenti infrastrutturali: l'investimento è stato sottoposto a **verifica climatica e ambientale**.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

- Se **riguarda un settore cui non si applicano i parametri dell'ETS**, la misura è compatibile con il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
- Se **la misura promuove l'elettrificazione**, sono fornite a corredo prove dell'evoluzione del mix energetico verso la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il 2050; la misura è inoltre accompagnata da una maggiore capacità di generazione delle energie rinnovabili.

⁶ Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁷ Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.

⁸ Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

⁹ La Commissione europea ha stabilito criteri UE per appalti pubblici verdi in relazione a numerosi gruppi di prodotti - cfr. https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Adattamento ai cambiamenti climatici

- È stata effettuata una **valutazione** proporzionata **dei rischi per il clima**.
- Se il valore dell'investimento supera 10 milioni di EUR, è stata effettuata o è prevista una **valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima**¹⁰ che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Sono stati rilevati e affrontati come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e dall'applicabile piano di gestione del bacino idrografico i **rischi** di degrado ambientale **connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua** e di prevenzione dello stress idrico.
- Per le misure relative all'**ambiente costiero e marino**: la misura non preclude né compromette stabilmente il conseguimento di un buono stato ecologico - quale definito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino - nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.
- La misura non produce effetti significativi: i) **sui corpi idrici interessati** (né impedisce allo specifico corpo idrico afferente né agli altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale, secondo le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque) o ii) **sugli habitat e sulle specie protetti** che dipendono direttamente dall'acqua.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

- La misura è conforme agli applicabili **piano di gestione dei rifiuti e programma di prevenzione dei rifiuti** stabiliti a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 e, ove disponibile, all'applicabile strategia nazionale, regionale o locale per l'economia circolare.
- La misura rispetta i **principi di sostenibilità dei prodotti e la gerarchia dei rifiuti**, con priorità alla **prevenzione dei rifiuti**.
- La misura garantisce l'**efficienza delle risorse** principali usate. È affrontato il problema delle **inefficienze**¹¹ nell'uso delle risorse, anche prevedendo l'efficienza d'uso e la durabilità di prodotti, edifici e attivi.
- La misura assicura l'efficacia e l'efficienza della **raccolta dei rifiuti differenziata alla fonte** e l'inoltro delle frazioni differenziate alla fonte verso la **preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio**.

¹⁰ Gli Stati membri sono incoraggiati a richiamarsi agli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità degli investimenti nell'ambito di InvestEU, compresi gli orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027. Gli Stati membri sono autorizzati tuttavia a verificare la sostenibilità applicando criteri e marcatori propri, purché si fondino sugli obiettivi climatici dell'UE e contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

¹¹ Cfr. nota 2 in calce all'allegato I dei presenti orientamenti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- La misura è conforme ai **piani di riduzione dell'inquinamento** vigenti a livello mondiale, nazionale, regionale o locale.
- La misura è conforme alle applicabili conclusioni sulle **migliori tecniche disponibili (BAT)** o ai **documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF)**¹² del settore.
- Saranno attuate soluzioni alternative all'impiego di **sostanze pericolose**¹³.
- La misura è conforme a un **utilizzo sostenibile dei pesticidi**¹⁴.
- La misura è in linea con le migliori pratiche nella lotta alla **resistenza antimicrobica**¹⁵.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

- La misura rispetta la **gerarchia di mitigazione**¹⁶ e le altre applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.
- È stata effettuata una **valutazione dell'impatto ambientale** di cui sono state attuate le conclusioni.

¹² Il tipo di elementi di prova vale per le attività che rientrano nella direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali). L'elenco delle conclusioni sulle BAT e dei BREF disponibili è consultabile all'indirizzo <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>.

¹³ Questo aspetto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento derivante da attività industriali. Ai sensi dell'articolo 3, punto 18, della direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) per "sostanze pericolose" s'intendono le sostanze o miscele come definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Inoltre l'articolo 58 della stessa direttiva sulle emissioni industriali recita: "Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive".

¹⁴ Previsto dalla direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

¹⁵ Conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe per fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica (2019/C 214/01).

¹⁶ In linea con la "Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE".

ALLEGATO III - Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

- In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di **produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale**, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:
 - la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO₂e/kWh nell'arco della vita economica dell'impianto;
 -
 - la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con predisposizione all'impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e:
 - il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l'uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
 - la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030;
 - l'RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.
- È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli **impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento**, sempre che l'impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
- È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le **reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale**, sempre che
 - la rete sia inserita in un sistema di "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente" (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato;
 -
 - l'investimento nell'impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l'intero sistema "efficiente" (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
- È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'**infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi**, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

- In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti **le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione)**, sempre che:
 - la caldaia o l'impianto assicuri la conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica¹⁷ o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;
 - la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - la misura comporti un significativo miglioramento dell'ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell'inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.

¹⁷ A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, gli incentivi previsti dagli Stati membri devono puntare alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o a classi più elevate indicate in un dato atto delegato. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli scaldacqua, i prodotti alimentati a combustibili fossili non rientrano in genere in queste classi, con la possibile eccezione dei prodotti di microcogenerazione alimentati a gas.

ALLEGATO IV - Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH

La presente sezione propone alcune simulazioni esemplificative di ipotetiche misure, con esposizione degli elementi generali che potrebbero intervenire nella valutazione alla luce del principio DNSH, richiamandosi alle due parti della lista di controllo di cui alla sezione 3. Gli esempi non pregiudicano il livello di dettaglio o il contenuto da inserire nella descrizione della misura né l'effettiva valutazione alla luce del principio DNSH da ricomprendere nell'RRP. L'effettiva valutazione DNSH che sarà richiesta dipenderà dalla natura e dalle caratteristiche di ciascuna misura e non può essere illustrata esaurientemente ai fini del presente documento.

Esempio 1 - Misure di efficienza energetica in edifici esistenti, compresa la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento

Descrizione della misura

Investimenti in un ampio programma di ristrutturazione di edifici a fini di efficienza energetica, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica, finalizzato alla ristrutturazione del parco immobiliare residenziale esistente mediante una serie di misure di efficienza energetica, tra cui isolamento, finestre ad alto rendimento energetico, sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, tetti verdi e installazione di apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile (ad esempio pannelli solari fotovoltaici).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	<i>Sì</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico, dato che non è prevista l'installazione di dispositivi idraulici o di apparecchi che usano acqua.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Il programma di ristrutturazioni non interessa edifici ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

Parte 2 della lista di controllo DNSH

<i>Domande</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione di fondo</i>
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 025 di cui all'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %. Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra poiché: - l'edificio non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili; - il programma di ristrutturazioni presenta la potenzialità di ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica - con conseguente miglioramento sensibile della prestazione energetica degli edifici interessati - e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra (cfr. specifiche della misura a pagina X dell'RRP e specifiche riprese al punto successivo). In questo senso concorrerà al conseguimento dell'obiettivo nazionale di aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito a norma della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e dei contributi all'accordo di Parigi sul clima determinati a livello nazionale; - la misura comporterà una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra, stimata in XX kt di emissioni di gas a effetto serra l'anno, pari al X% del totale di tali emissioni prodotte a livello nazionale dal settore residenziale (cfr. analisi a pagina X dell'RRP); - il programma di ristrutturazioni comprenderà anche la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a carbone/gasolio con caldaie a condensazione alimentate a gas. - o Si tratta di caldaie di classe A, ossia al di sotto delle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questo Stato membro. Sono state prese in considerazione alternative a minori emissioni di carbonio e a maggiore efficienza (in particolare le pompe di calore delle classi A++ e A+), ma l'architettura degli edifici interessati dal programma non permette la posa delle comuni pompe di calore; le caldaie a condensazione alimentate a gas di classe A rappresentano l'alternativa dalle migliori prestazioni permessa dalla tecnologia attuale. - o Gli investimenti nelle caldaie a condensazione alimentate a gas rientrano in un più ampio programma di ristrutturazione degli edifici ai fini dell'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica. - o Oltre alla posa di queste caldaie, la misura prevede l'installazione di pannelli solari fotovoltaici nell'ambito di tali ristrutturazioni edilizie; - per non ostacolare la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, in particolare pompe di calore, nel territorio dello Stato membro, la riforma X di questa componente (cfr. pagina Y dell'RRP) comporterà una revisione dei prezzi relativi dei combustibili.
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	I rischi fisici legati al clima che potrebbero pesare sulla misura sono stati valutati in un'analisi dell'esposizione, riguardante sia il clima attuale sia quello futuro, dalla quale è emerso che gli edifici della zona climatica considerata si troveranno esposti a ondate di calore. La misura impone agli operatori economici di ottimizzare gli edifici ristrutturati in termini di sistemi tecnici per l'edilizia, così da assicurare agli occupanti comfort termico anche alle possibili temperature estreme. Non vi sono pertanto prove di effetti negativi significativi connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo ambientale.

<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:</i> (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	X	La misura impone agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La misura riporta le specifiche tecniche per le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile che possono essere installate, in termini di durabilità, riparabilità e riciclabilità (cfr. pagina X dell'RRP). Gli operatori limiteranno in particolare la produzione di rifiuti nelle operazioni di costruzione e demolizione, in conformità del protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La progettazione e le tecniche di costruzione degli edifici sosterranno la circolarità, dimostrando in particolare, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altra norma atta a valutare la disassemblabilità o l'adattabilità degli edifici, in che modo siano progettati per essere più efficienti sotto il profilo delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili ai fini del riutilizzo e del riciclaggio.
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</i>	X	Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché: - la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gasolio, in particolare, comporterà una significativa riduzione delle emissioni nell'atmosfera, con conseguente miglioramento della salute pubblica, in un'area in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE; - come affermato nella motivazione relativa all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sono state prese in considerazione alternative a minore impatto, che tuttavia non sono tecnologicamente realizzabili nel contesto del presente programma. Il previsto ciclo di vita medio delle caldaie che saranno posate è di 12 anni; - gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a usare componenti e materiali edili che non contengono amianto né sostanze estremamente preoccupanti comprese nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione riportato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006; - gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a garantire, con prova eseguita conformemente alle norme CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati comparabili, che i componenti e materiali edili con cui gli occupanti possono trovarsi a contatto emettano meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o componente e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ di materiale o componente; - saranno adottate misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di ristrutturazione (cfr. pagina X dell'RRP).

Esempio 2 - Gestione dei rifiuti (trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione)

Descrizione della misura

La misura consiste in un investimento per finanziare la costruzione di impianti di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nello specifico gli impianti smistano e trattano flussi di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, anche ricompresi nella componente di ristrutturazione degli edifici dell'RRP. Gli impianti riciclano rifiuti solidi non pericolosi in materie prime secondarie mediante un procedimento di trasformazione meccanica. L'obiettivo della misura è convertire in materie prime secondarie, idonee a sostituire materiali edili primari, oltre il 50 %, in peso, dei rifiuti solidi non pericolosi trattati provenienti da raccolta differenziata.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	<i>Sì</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi. Se stoccati in attesa di trattamento, i rifiuti da costruzione e demolizione dovranno essere coperti; dovranno essere tenute sotto controllo le infiltrazioni d'acqua nel sito di stoccaggio per evitare che, in caso di pioggia, gli inquinanti fuoriusciti dai rifiuti trattati finiscano nella falda acquifera locale.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente ambientale del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo dell'economia circolare. La misura è conforme al piano [nazionale/regionale/locale] di gestione dei rifiuti.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi, date le misure adottate per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e di inquinanti durante la costruzione degli impianti di riciclaggio e nella fase di funzionamento (cernita e trattamento dei rifiuti). Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura applicano le migliori tecniche disponibili descritte nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore del trattamento dei rifiuti. Le misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di costruzione sono illustrate a pagina X dell'RRP.
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Le operazioni non sono eseguite in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette). In conformità delle direttive 2011/92/UE e 92/43/CEE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Poiché la misura riguarda la costruzione, in prossimità di zone soggette a rischio di alluvione, di due impianti che hanno un ciclo di vita previsto di 10 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli impianti di riciclaggio (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.

Esempio 3 - Inceneritore di rifiuti (esempio di non conformità con il principio DNSH)

Descrizione della misura

La misura consiste in un investimento volto a sostenere la costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità esistente nel paese. L'obiettivo della misura è ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e produrre energia attraverso l'incenerimento (termovalorizzazione).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	In questo caso particolare il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. È dimostrato che la misura non comporterà rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e allo stress idrico ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettività alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	Gli impianti che beneficiano del sostegno dalla misura mirano a ridurre al minimo le emissioni di CO₂ di origine fossile. L'incenerimento di sola biomassa (e non di materiale fossile) assicura il conseguimento dell'obiettivo. Questo aspetto è documentato (cfr. pagina X dell'RRP) e integrato negli obiettivi pertinenti connessi alla componente Y. Presso ciascun impianto è attivo un piano di sorveglianza per la fuga di emissioni di gas a effetto serra, in particolare generate dai rifiuti stoccati per essere trattati, aspetto che trova riscontro nella progettazione della misura, a pagina X dell'RRP.
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Poiché i tre inceneritori di rifiuti che beneficiano del sostegno della misura sono ubicati in zone soggette a frane e hanno un ciclo di vita previsto di 25-30 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli inceneritori di rifiuti (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede inoltre che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, di beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.
<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	Esempio di non conformità con il principio DNSH	<i>Sebbene questa misura miri a evitare, tra le altre cose, il conferimento in discarica di rifiuti combustibili non riciclabili, la Commissione ritiene probabile che essa generi o "comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili" per i motivi che seguono.</i> <i>La costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità di incenerimento esistente nel paese comporta un aumento significativo dell'incenerimento di rifiuti che non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi non riciclabili. Essa costituisce pertanto una violazione diretta dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento Tassonomia ("Danno significativo agli obiettivi ambientali").</i> <i>La misura ostacola lo sviluppo e la diffusione delle alternative a basso impatto disponibili che hanno livelli più elevati di prestazioni ambientali (ad esempio riutilizzo, riciclaggio) e potrebbe determinare una dipendenza da beni che, tenuto conto della loro durata di vita e della loro capacità, sono ad alto impatto. Quantità significative di rifiuti non pericolosi (senza una distinzione tra rifiuti riciclabili e non riciclabili) potrebbero essere utilizzate come materia prima, impedendo così, per i rifiuti riciclabili, un trattamento più elevato nella gerarchia dei rifiuti, compreso il riciclaggio. Ciò comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio a livello nazionale/regionale e la realizzazione del piano nazionale/regionale/locale di gestione dei rifiuti adottato conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti modificata.</i>

<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	X	La misura impone agli impianti che beneficiano del sostegno di applicare le migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione). La progettazione della misura contempla questo aspetto (cfr. pagina X dell'RRP). Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura hanno ottenuto l'autorizzazione ambientale del caso e contemplano la mitigazione e il monitoraggio degli impatti ambientali, basati sulle misure adottate per ridurre e controllare il livello di emissioni sonore, polveri e altri inquinanti durante la costruzione, i lavori di manutenzione e il funzionamento (cfr. pagina X dell'RRP).
<i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione?	X	È stata completata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o una verifica dell'assoggettabilità alla VIA in conformità della direttiva 2011/92/UE e le necessarie misure di mitigazione per proteggere l'ambiente sono state/saranno attuate e rispecchiate nei target intermedi e finali della misura X nella componente Y (cfr. pagina X dell'RRP). Gli inceneritori non saranno ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

Esempio 4 - Infrastrutture di trasporto (strade)

Descrizione della misura

La misura sarebbe costituita da investimenti in due sottomisure:

- la costruzione di una nuova autostrada, facente parte della rete centrale TEN-T, volta a migliorare i) il collegamento di una regione remota di uno Stato membro con il resto del paese e ii) la sicurezza stradale;
- la costruzione di punti di ricarica elettrica (un punto di ricarica ogni dieci veicoli) e di punti di rifornimento di idrogeno (un punto di rifornimento ogni X km) lungo la nuova autostrada.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura		Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Costruzione della nuova autostrada	X		
	Costruzione di infrastrutture di ricarica e rifornimento		X	Questa sottomisura è assegnabile al campo d'intervento 077 di cui all'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %. Oltre a ciò, l'infrastruttura per la ricarica elettrica e quella per il rifornimento di idrogeno (che si baserà sull'idrogeno verde prodotto da elettrolizzatori) promuoveranno l'elettrificazione e, in quanto tale, possono essere considerate un investimento necessario per consentire il passaggio a un'economia efficace climaticamente neutra. La motivazione e le prove dell'aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale sono fornite nella componente X, pagine Y-Z dell'RRP.
Adattamento ai cambiamenti climatici		X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X		

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

<i>Domande</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione di fondo</i>
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	<i>(Solo per quanto riguarda la sottomisura relativa alla costruzione di una nuova autostrada)</i> Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra, in quanto la nuova autostrada fa parte del piano generale dei trasporti¹⁸ volto a decarbonizzare i trasporti in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento: - l'abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d'idrogeno; - la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade; - la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali; - la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l'acquisto di veicoli a zero emissioni; - le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne.
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Poiché la misura riguarda la costruzione di una strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento in una zona soggetta a stress da calore e variabilità della temperatura e il ciclo di vita previsto delle infrastrutture supera i 10 anni, è stata effettuata una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto delle infrastrutture. Nello specifico, è stata effettuata un'analisi del rischio di alluvione e sono stati individuati due segmenti per i quali occorre attuare una specifica soluzione di adattamento. Particolare attenzione è stata prestata a elementi sensibili come ponti e gallerie. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per la strada e le relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.

¹⁸ Oppure, in assenza di un piano generale di trasporto sostenibile, una specifica analisi costi/benefici effettuata a livello di progetto dimostra che il progetto stesso determina una diminuzione/non comporta un aumento delle emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita.

<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</i> (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?	X	In conformità della direttiva 2011/92/UE è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per la costruzione della strada e l'installazione delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Saranno attuate le necessarie misure di mitigazione per proteggere l'ambiente, che sono state prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). La VIA comprendeva una valutazione dell'impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati presi in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). I rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e presi in considerazione in conformità delle prescrizioni della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e mediante un piano di gestione del bacino idrografico elaborato per il corpo idrico o i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi (cfr. pagina X dell'RRP).
<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:</i> (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	X	La misura impone agli operatori che effettuano la costruzione della strada di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi generati dalla costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (ad esclusione del materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione) e prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Gli operatori limiteranno la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione.
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</i>	X	Poiché fa parte del piano generale dei trasporti ed è in linea con il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento: - l'abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d'idrogeno; - la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade; - la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali; - la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l'acquisto di veicoli a zero emissioni; - le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne. Inoltre, il rumore e le vibrazioni generati dall'uso della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento saranno attenuati introducendo barriere conformi alla direttiva 2002/49/CE.
<i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:</i> (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione?	X	In conformità della direttiva 2011/92/UE e della direttiva 92/43/CEE è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Le misure di mitigazione necessarie per ridurre la frammentazione e il degrado del suolo sono state incentrate su obiettivi di conservazione stabiliti e sono state attuate, in particolare i corridoi verdi e altre misure di connettività degli habitat, così come la tutela delle pertinenti specie animali protette elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; questo aspetto è stato contemplato nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).

Esempio 5 - Regimi di rottamazione delle auto (esempio di non conformità con il principio DNSH)

Descrizione della misura

La misura è un piano di rottamazione per la sostituzione delle auto con motori a combustione interna attualmente in uso con veicoli più efficienti anch'essi a combustione interna (ad esempio combustione diesel o benzina). L'incentivo assume la forma di una sovvenzione unitaria per automobile rottamata e acquistata, ma può anche assumere una forma più sofisticata (deduzione fiscale).

La misura mira a sostituire i veicoli più vecchi e più inquinanti con veicoli equivalenti più recenti e quindi meno inquinanti. Ai fini di questo esempio si partirà dal presupposto che il regime richieda soltanto il passaggio a una nuova generazione di prodotti (ad esempio un livello successivo delle norme Euro) nell'ambito della stessa tecnologia.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	<i>Sì</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Parte 2 della lista di controllo DNSH

<i>Domande</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione di fondo</i>
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?</i>	<i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i>	<i>Le automobili a combustione producono CO₂ (ed emissioni di particolato, NO, composti organici volatili e vari altri inquinanti atmosferici pericolosi, tra cui il benzene). Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'acquisto di nuove auto (per sostituire quelle vecchie) ridurrebbe le emissioni, ma comporterebbe comunque significative emissioni di gas a effetto serra (le emissioni medie di CO₂, misurate mediante prove di laboratorio, delle autovetture nuove immatricolate nell'UE e in Islanda nel 2018 ammontavano a 120,8 grammi di CO₂ per chilometro). È probabile che la Commissione respinga l'argomentazione secondo cui le autovetture diesel o a benzina di nuova generazione rappresentano la migliore alternativa disponibile nel settore e pertanto l'investimento non viola il principio DNSH. Le auto elettriche rappresentano un'alternativa disponibile migliore con prestazioni ambientali superiori (ossia livelli inferiori di emissioni durante il ciclo di vita) nel settore in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. La Commissione potrebbe pertanto ritenere che il regime di rottamazione comporterebbe un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.</i>

<i>Economia circolare e gestione dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	X	Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che alla fine del ciclo di vita del parco veicoli, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dell'elettronica (in particolare delle materie prime essenziali ivi contenute), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Gli impatti della produzione sono presi in considerazione e il regime non incoraggerà la rottamazione prematura di veicoli ancora utilizzabili. In particolare, il regime prevede che qualsiasi autovettura rottamata sia trattata in un impianto di trattamento autorizzato conformemente alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), come dimostrato dal certificato necessario per partecipare al regime. La misura è inoltre accompagnata da un'attività che promuove la raccolta di pezzi da parte degli impianti di trattamento autorizzati per il reimpiego finale e la rigenerazione.
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti¹⁹ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	<i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i>	<i>Le automobili con motore a combustione emettono, tra l'altro, monossido di carbonio (CO), particolato (PM), ossidi di azoto (NOx) e idrocarburi incombusti (HC). Date le pratiche medie e i requisiti regolamentari nel settore²⁰, è improbabile che la Commissione ritenga che la misura non comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, per considerazioni analoghe a quelle formulate per la mitigazione dei cambiamenti climatici.</i>

Esempio 6 - Irrigazione dei terreni

Descrizione della misura

La misura prevede principalmente investimenti in un sistema di irrigazione esistente e in uso nella regione X per introdurre metodi di irrigazione più efficienti e promuovere il riutilizzo sicuro delle acque affinate. L'obiettivo è compensare la carenza idrica del suolo causata dalla siccità e in tal modo contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le colture agricole. La misura sarà accompagnata dalla promozione e dal sostegno di pratiche agricole sostenibili, in particolare sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti e misure di ritenzione naturale delle acque, passaggio a colture e pratiche di gestione con minore fabbisogno idrico, nonché pratiche di fertilizzazione più sostenibili.

¹⁹ Per "inquinante" s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

²⁰ La composizione varia dai motori a benzina a quelli diesel. Il regolamento (CE) n. 715/2007 "Euro 5 ed Euro 6" fissa a 80 mg/km i limiti di emissione per le auto per quanto riguarda gli inquinanti regolamentati, in particolare gli ossidi di azoto (NOx, ossia le emissioni combinate di NO and NO₂).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	<i>Sì</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Ciò è garantito dal fatto che il nuovo sistema/impianto sarà efficiente sotto il profilo energetico e quindi le emissioni assolute non aumenteranno nonostante un modesto aumento della superficie irrigata, e/o dal fatto che l'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto sarà di origine eolica o solare. L'irrigazione può indirettamente facilitare il proseguimento di pratiche agricole che compromettono la funzione di pozzi di carbonio svolta dai terreni agricoli o addirittura li trasformano in emettitori netti. La promozione e il sostegno importanti delle pratiche agricole sostenibili nell'ambito della misura non indicano alcun ulteriore deterioramento in tal senso e dovrebbero portare a un miglioramento.
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	X		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. La misura non comporterà inefficienze significative nell'uso delle risorse né aumenterà la produzione di rifiuti.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

<i>Domande</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione di fondo</i>
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Non ci si attende che la misura nuoccia all'adattamento ai cambiamenti climatici per i seguenti motivi: - La parte principale della misura contribuisce in misura limitata a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici nel breve termine, in quanto rafforza l'irrigazione senza aumentare l'estrazione di acqua. Questo contributo positivo è possibile solo nella misura in cui lo stato attuale e previsto dei corpi idrici interessati è buono (o non si prevede che peggiorerà fino a raggiungere uno stato inferiore al buono in base a proiezioni attendibili). Se così non fosse, il tasso di estrazione sarebbe quindi insostenibile e l'investimento non sarebbe considerato una misura di adattamento al clima (e sarebbe una misura limite di adattamento inadeguato) anche se non peggiora la situazione sottostante, in quanto prolungherebbe la durata di vita di una struttura fondamentalmente insostenibile. La misura è in linea di principio assegnabile al campo d'intervento 040 di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %, in quanto si tratta di una misura di gestione delle risorse idriche volta a gestire la carenza idrica, aggravata dai rischi legati al clima, ossia la siccità. - La promozione di pratiche agricole sostenibili e di misure di ritenzione naturale dell'acqua, invece, rientrerebbe nel campo di intervento 037, sostenendo direttamente l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici. Affinché l'intera misura possa rientrare nel campo di intervento 037, quest'ultima componente dovrebbe essere predominante, o almeno sufficientemente convincente in termini di dimensioni, portata e dettagli.

<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</i> i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine?	X	La misura non dovrebbe nuocere all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine. La misura è intesa a migliorare l'uso sostenibile delle risorse idriche, in particolare: - sostenere gli agricoltori nel passaggio alle colture e alle pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore; sostenere gli agricoltori nell'attuazione di misure volte ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e lo stoccaggio dell'acqua a livello di azienda agricola; - attuare un sistema di irrigazione che consenta il riutilizzo dell'acqua in linea con la direttiva quadro sulle acque e non comporti un aumento dell'estrazione di acqua. La misura comprenderà investimenti in infrastrutture che consentano il riutilizzo sicuro delle acque affinate a fini agricoli. Grazie a tale investimento sarà possibile utilizzare le acque reflue urbane trattate per l'irrigazione dei terreni coltivati nelle vicinanze e preparare l'applicazione del nuovo regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua; - investire in sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti che richiedono meno acqua, come l'irrigazione localizzata. Ciò comporterà al tempo stesso una minore dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e nei corpi idrici interni circostanti; - se l'attività comporta l'estrazione di acqua, l'autorità competente ha rilasciato il permesso del caso, specificando le condizioni per evitare il deterioramento e garantire che i corpi idrici interessati raggiungano un buono stato quantitativo (nel caso delle acque sotterranee) o un buono stato o un buon potenziale ecologico (nel caso delle acque superficiali) entro il 2027, conformemente alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; - è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</i>	X	Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché: - sono utilizzati impianti ad altissima efficienza energetica o alimentati da fonti di energia rinnovabili; - con l'installazione di sistemi di irrigazione più efficienti (cfr. sopra), il deflusso di nutrienti dall'agricoltura sarà ridotto; - grazie al sostegno agli agricoltori affinché passino a colture e a pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore e all'aumento della disponibilità idrica a livello di azienda agricola, sarà utilizzata meno acqua per l'irrigazione; - saranno sostenute pratiche agricole sostenibili, che a loro volta richiederanno meno pesticidi, con conseguente diminuzione dell'inquinamento idrico e del suolo.
<i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:</i> i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?	X	La misura non nuocerà alla biodiversità e agli ecosistemi in quanto: - i progetti di irrigazione che rientrano nell'ambito di applicazione di questa misura non sono ubicati in siti protetti o non avranno effetti negativi su tali siti alla luce dei loro obiettivi di conservazione. Qualsiasi perturbazione delle specie o impatto negativo sugli habitat al di fuori di tali siti, sia durante la fase di costruzione che in quella operativa, sarà evitata attraverso le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, che sono prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP); - è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP); - è conforme ai requisiti della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli; è stata oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (integrata nel caso specifico nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale) che escludeva effetti significativi sui siti Natura 2000; - incentivando pratiche agricole sostenibili, ridurrà a sua volta l'uso di pesticidi, mitigando così l'impatto negativo sulla biodiversità (insetti, uccelli, vita nel suolo), e potrebbe favorire una maggiore diversità delle colture, sostenendo anche la biodiversità.